

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

**“Avvio dei lavori”**: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

**“Beneficiario”**: MPMI - Micro, piccole, medie imprese, e imprese individuali operanti nel settore audiovisivo quali destinatari finali dell’agevolazione;

**“Certificazione di parità di genere”**: certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall’art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

**“Codice unico di progetto”** (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall’Organismo intermedio;

**“Delocalizzazione”**: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE1 (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

**“Domicilio digitale”**: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e professionisti;

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

**“ESL”:** Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio (aiuto) concesso al beneficiario;

**“Identità digitale”:** insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L’autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell’utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull’identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l’identità digitale;

**“Impresa femminile”:** impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. per le imprese individuali, la titolare dell’impresa deve essere donna;
- b. per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c. per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all’accesso all’agevolazione;

**“Impresa giovanile”:** impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b. per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c. per le imprese cooperative di lavoro, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; l’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all’accesso all’agevolazione;

**“Impresa in fase di avviamento”:** piccola impresa che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

**“Impresa in difficoltà”:** impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE<sup>1</sup> e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b. nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- c. impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

**“Impresa unica”**: insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

**“Impronta elettronica”**: rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

**“Imprese di nuova costituzione”**: le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa cinematografica; ai fini dell'accesso alle quote ad esse riservate nel presente bando, nel caso di associazioni produttive, il requisito deve essere posseduto dal capofila e dalla maggioranza delle imprese associate;

**“Operazione”**: nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027<sup>2</sup> si intende:

- a. un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b. nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

**“Operazione completata”**: operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

**“Organismo intermedio”**: organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione. Nel caso del presente bando si tratta di Sviluppo Toscana SPA, in coerenza con quanto stabilito con DGR n. 124 del 20 febbraio 2023, di approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", con riferimento all'azione 1.3.5. – “Sostegno alle imprese culturali”.

**“Periodo di stabilità”**: periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i successivi tre anni ai sensi dell'art. 20 della L.R. 71/2017;

**“PEC”**: Posta Elettronica Certificata;

**“PMI”**: microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio,

---

<sup>2</sup> Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

# **PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

## **ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:

- a. “Medie imprese”: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b. “Piccole imprese”: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c. “Microimprese”: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

**“Procedura a graduatoria”**: la selezione delle domande é effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

**“Progetto”**: insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027<sup>3</sup> il CUP è assegnato a livello di “operazione”;

**“Regolamento de minimis”**: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il beneficiario finale: il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27/06/2014, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;[specificare la normativa di riferimento];

**“Regolamento di esenzione”**: nel caso dello specifico bando si fa riferimento al Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

---

<sup>3</sup> Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

**“Registro nazionale aiuti – RNA”:** banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**“Sovvenzione”:** contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

**“Tasso di riferimento”:** tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

**“Titolare effettivo”:** secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulti beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- a. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- b. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;
- c. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale assenza di titolare effettivo<sup>4</sup>

**“Unità produttiva”:** struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- a. nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- b. nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

<sup>4</sup> Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021.

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

**“ULA”**: unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno;

Altresì, ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge del 14 novembre 2016, n. 220 *“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”*, nonché dai decreti emanati in attuazione della legge. In particolare, in merito al prodotto da realizzare, si intende per:

**“Opera audiovisiva”**: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:

- a. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministro della Cultura) emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
- b. «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un servizio di media audiovisivo lineare, avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 208 del 2021;
- c. «opera web», se l'opera è destinata alla diffusione mediante servizi di media audiovisivo a richiesta come definiti all'art. 3, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 208/2021;

**“Opera audiovisiva di nazionalità italiana”**: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;

**“Opera audiovisiva in coproduzione internazionale”**: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016. La quota minima di partecipazione italiana alla produzione è definita da ciascun accordo specifico.

**“Opera audiovisiva in compartecipazione internazionale”**: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva. La quota minima di partecipazione italiana alla produzione è del 20%.

**“Opera audiovisiva di produzione internazionale”** – l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata con paesi con cui non sono in vigore appositi Accordi di coproduzione: la quota minima di partecipazione italiana alla produzione è del 20%.

**“Documentario”**: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;

**“Cortometraggio”**: l'opera audiovisiva avente durata complessiva inferiore o uguale a 20 minuti ( *DM 225 del 10/7/2024 Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n.220*)

**“Lungometraggio”**: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;

**“Film difficile”**: i film che, ai sensi delle norme sui limiti di intensità di aiuto possono cumulare aiuti pubblici entro la misura massima del 80 per cento del costo di produzione; (*Opere Difficili, come definite dall'art.4, comma 3, del DM n. 225 del 10/7/2024 “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*)

**“Diritti di elaborazione a carattere creativo”**: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

**“Impresa cinematografica o audiovisiva”**: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

**“Impresa cinematografica o audiovisiva italiana”**: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita al precedente punto, che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

**“Impresa cinematografica o audiovisiva non europea”**: l'impresa cinematografica o audiovisiva come già definita che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

**“Produttore”**: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

**“Produttore audiovisivo originario”**: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;

**“Produttore indipendente”**: ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 208 del 2021 (Testo unico), nonché dei relativi regolamenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il produttore indipendente è l’operatore della comunicazione europeo che svolge attività di produzione audiovisiva e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, **alternativamente**:

- a. per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
- b. è titolare di diritti secondari;

Altresì, come indicato dall’art. 3 *Produttori indipendenti* dell’allegato A alla delibera 424/22/CONS del 14 dicembre 2022 dell’AGCOM *Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, commi da 2 a 7:

2. Per i produttori indipendenti stabiliti in Italia l’attività di produzione audiovisiva è identificata dal codice ATECO J59.1 risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
3. Per la definizione di controllo e collegamento si fa riferimento all’art. 51, commi 9 e 10, del Testo unico.
4. Per la definizione di fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana si fa riferimento all’art. 2, commi 2, 3 e 4, del Testo unico.
5. Per un periodo di tre anni consecutivi di cui alla precedente lett. a) si intendono gli ultimi tre anni a partire da quello su cui verte l’obbligo di verifica da parte dell’Autorità. Le società che svolgono attività di produzione audiovisiva di nuova costituzione, non controllate da, o collegate a, fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, sono considerate produttori indipendenti per i primi tre anni dalla data di costituzione. Inoltre, il limite del 90 per cento della produzione è determinato sulla base del valore totale dei ricavi generati dal produttore indipendente a titolo di corrispettivo per le produzioni realizzate a favore di un singolo fornitore di servizi di media audiovisivi.
6. Rientrano nell’attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione, ivi incluse quelle svolte in regime di appalto da parte di un fornitore di servizi di media audiovisivi, e coproduzione, anche con fornitori di servizi di media audiovisivi, di opere di qualunque genere o di parti di esse.
7. I produttori indipendenti sono soggetti all’obbligo di cui all’art. 10 - *Modelli per la trasmissione dei dati*, comma 5, del richiamato Regolamento.

**“Distributore cinematografico in Italia”**: l’impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica;

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

**“Distributore indipendente”**: il distributore cinematografico che non sia controllato da, o collegato a, fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ovvero a richiesta o a un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video;

**“Distributore non europeo”**: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a, o controllato da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

**“Servizio di media audiovisivo lineare” o “radiodiffusione televisiva”**: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

**“Servizio di media audiovisivo a richiesta”**: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

**“Servizio di piattaforma per la condivisione di video”**: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento.

**“Produzione”**: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;

**“Pre-produzione”**: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;

**“Realizzazione”**: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;

**“Post-produzione”**: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;

**“Distribuzione”**: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente

**PR FESR 2021-2027 Regione Toscana - Azione 1.3.5: “Sostegno alle imprese culturali” - Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024**

**ALLEGATO A – Definizioni essenziali**

messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

**“Produzione associata”**: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;

**“Produzione in appalto”**: la produzione di un’opera audiovisiva in cui un’impresa di produzione, detta “appaltante”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”.

**“Diritti di sfruttamento dell’opera”**: i diritti relativi allo sfruttamento di un’opera audiovisiva in Italia e all’estero come individuati nella Tabella C, allegata al decreto *Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 produzione tax credi (UDCM/05/02/2021|Decreto 70)*;

**“Paesi DAC”**: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell’elenco compilato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).